



Regolamento per il conferimento di Contratti di ricerca

Articolo 22, comma 3, Legge 240 del 30 dicembre 2010

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione, verbale
n° 275 del 31 Marzo 2025

Indice

Titolo I -Principi generali.....	3
ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
ART. 2- Caratteristiche dei contratti di ricerca	3
ART. 3- Modalità di selezione	3
Titolo - II- Procedure di selezione	3
ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione	3
ART. 5 - Bando di selezione	4
ART. 6 – Candidati ammissibili alle selezioni.....	4
ART. 7 - Incompatibilità e ulteriori incarichi.....	5
ART. 8 – Commissione giudicatrice.....	5
ART. 9 - Modalità di svolgimento delle selezioni.....	6
ART. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata.....	8
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro.....	8
ART. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
ART. 12 - Verifica dell'attività del Contrattista	8
ART. 13 - Rinnovo del Contratto di Ricerca	9
ART. 14 -. Decadenza dal Contratto di Ricerca.....	9
ART. 15 –. Cessazione del rapporto di lavoro	9
ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	10
Titolo IV - Disposizioni finali	10
ART. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore.....	10

Titolo I -Principi generali
ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

- 1) L'INdAM può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2- Caratteristiche dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 3) I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dell'INdAM e non possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 3- Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
- 2) I bandi di selezione per il conferimento dei Contratti di Ricerca relativi a specifici Progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai Progetti di ricerca predetti.
- 3) L'INdAM si avvale di strumenti telematici e di tecnologie informatiche per assicurare la celerità nell'espletamento dei lavori della commissione, nella diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.

Titolo - II- Procedure di selezione
ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il progetto di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il settore scientifico disciplinare;

- d) l'eventuale Unità di Ricerca o le eventuali Unità di Ricerca INdAM, sedi di svolgimento delle attività;
- e) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- f) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo;
- g) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra di 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- h) eventuali ulteriori titoli;
- i) eventuali informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

ART. 5 - Bando di selezione

1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Presidente ed è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito internet dell'INdAM, sul sito internet del MUR, del Portale del Reclutamento "inPA" e dell'Unione Europea, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori di specifici programmi.

2) Il bando deve indicare:

- a) la tipologia contrattuale;
- b) il numero dei posti;
- c) la durata del contratto;
- d) il progetto di ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale;
- e) il settore scientifico-disciplinare;
- f) la o le eventuali Unità di Ricerca INdAM, sedi di svolgimento dell'attività;
- g) i requisiti, le modalità ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- h) i punteggi massimi da attribuire per la valutazione dei titoli e del colloquio;
- i) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno della data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'INdAM.

4) La domanda di partecipazione deve pervenire all'INdAM entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

ART. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice.
- 2) Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, a condizione che il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale dell'INdAM, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto.

Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e

delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con il Presidente, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di amministrazione.

3) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Presidente, o suo delegato, e notificata all'interessato.

ART. 7 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1) I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2) Il contratto di ricerca, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3) Il contrattista non può esercitare attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali fatta eccezione per incarichi di natura scientifica, previa autorizzazione del Presidente dell'INdAM;

4) Il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'INdAM.

5) Il contrattista può svolgere attività retribuita di didattica frontale o di supporto o integrazione alla didattica presso Università italiane, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, e previa autorizzazione scritta del Presidente, dell'INdAM sentito il parere del Responsabile della Ricerca e comunque con una retribuzione non superiore ai 6000 euro lordi annui. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

6) L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'INdAM.

7) Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa

ART. 8 - Commissione giudicatrice

1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti effettivi ed eventualmente due supplenti, scelti fra professori e ricercatori, in servizio presso Enti Pubblici di Ricerca o Università italiane, con comprovata esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del

bando. Almeno uno dei componenti deve essere un professore. I componenti della commissione devono appartenere, ove possibile, ad Atenei o Enti Pubblici di Ricerca distinti tra loro. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademiche equivalenti, secondo la normativa vigente.

2) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito web dell'INdAM.

3) La Commissione giudicatrice, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 del presente Regolamento, delibera i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, della proposta progettuale e del colloquio.

4) Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegare ai fini della valutazione;

e) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.

5) Ogni Componente della Commissione giudicatrice deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 4.

6) La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale per le proprie riunioni e per il colloquio. Le sedute devono essere verbalizzate, e per il colloquio telematico devono essere adottate misure idonee a garantire l'identificazione del candidato e la regolarità della procedura.

7) Ai componenti della Commissione giudicatrice può essere riconosciuto un rimborso spese per eventuali costi di trasferta, ove previsti dal bilancio dell'INdAM, ma non sono previsti compensi per la partecipazione alle attività della Commissione.

ART. 9 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il Progetto di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum vitae et studiorum idoneo allo svolgimento del programma di ricerca oggetto della selezione.

2) La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

3) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.

- 4) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti parametri:
- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative e del curriculum curriculum vitae et studiorum, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione e loro rilevanza scientifica;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento del programma di ricerca oggetto della selezione e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
- 5) La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, predetermina i criteri e i punteggi per la valutazione dei candidati.
- 6) La Commissione giudicatrice comunica, quindi, i criteri e punteggi al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito web dell'INdAM.
- 7) La Commissione giudicatrice, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
- 8) I punteggi della valutazione dei titoli dei candidati di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante pubblicazione sul sito web dell'INdAM.
- 9) Il bando di selezione può prevedere una soglia minima di punteggio per i titoli ai fini della possibilità di accedere al colloquio. Tale soglia, se stabilita, deve essere indicata esplicitamente nel Bando di selezione.
- 10) Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di massimo 100 punti complessivi di cui massimo 70 punti per i titoli e massimo 30 punti per il colloquio.
- 11) La Commissione giudicatrice una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
- 12) La Commissione giudicatrice, redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. Sono ritenuti idonei i candidati che hanno ottenuto con punteggio complessivo di almeno 70 punti. In caso di parità di punteggio, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
- 13) La Commissione giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
- 14) Qualora la Commissione giudicatrice non concluda i propri lavori entro i termini previsti, il Presidente, con proprio decreto, può disporre una proroga motivata fino a un massimo di due mesi. Se, al termine della proroga, la Commissione giudicatrice non ha ancora completato i lavori, il Presidente procede alla revoca della nomina e alla costituzione di una nuova Commissione giudicatrice, assicurando il rispetto delle tempistiche necessarie per la conclusione della selezione.
- 15) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Presidente dell'INdAM entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione.

16) In caso di rinuncia da parte di un vincitore, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, o nel caso in cui lo stesso non firmi il contratto nei termini e tempi specificati dall'articolo 10 di questo regolamento, si potrà procedere con il conferimento del contratto al candidato successivo in graduatoria.

ART. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1) Il Direttore amministrativo, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un Contratto di Ricerca di durata pari a quella prevista nel Bando di selezione, dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni (salvo che nel bando di selezione non sia previsto un termine inferiore per motivi di urgenza) dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articoli 6 e 7, del presente regolamento. Al provvedimento è allegato il contratto di diritto privato di lavoro dipendente a tempo determinato della durata prevista dal bando di selezione e la decorrenza. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti, il trattamento economico e previdenziale spettante.

2) Il contrattista svolge l'attività di lavoro presso l'Unità di ricerca dell'INdAM definita nel bando o, in caso di più Unità di Ricerca, sceglie tra queste la sede principale per l'attività di lavoro.

3) Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso.

4) Il Contrattista è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico dell'INdAM e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro

ART. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1) Il contrattista articola la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della Ricerca.

2) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'INdAM.

3) La competenza disciplinare è quella prevista dal CCNL istruzione e ricerca.

4) Al Contrattista si applicano le norme in materia di:

a) tutela e sostegno della maternità e della paternità;

b) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili;

c) congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

ART. 12 - Verifica dell'attività del Contrattista

1) È prevista una valutazione dell'attività svolta dal Contrattista ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del Contratto di Ricerca, da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza, con le modalità di seguito precisate.

2) Il Presidente, su proposta del Responsabile della Ricerca e sentito il Consiglio Scientifico dell'INdAM, valuta l'attività di ricerca svolta dal Contrattista in ragione della funzione assegnata, nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti. L'esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso al Contrattista.

3) Il Presidente, sulla scorta di tale valutazione può proporre il rinnovo o la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato e comunque entro una durata massima di 5 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

ART. 13 - Rinnovo del Contratto di Ricerca

1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni, qualora la prosecuzione del progetto di ricerca sia necessario al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.

2) Il rinnovo è subordinato alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito del medesimo progetto di ricerca.

3) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

4) La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a cinque anni, come previsto dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

5) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Amministrativo, o suo delegato.

ART. 14 - Decadenza dal Contratto di Ricerca

1) Decadono dal diritto all'attribuzione del Contratto di Ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'INdAM, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione (ovvero entro i termini eventualmente previsti nel bando di selezione per motivi di urgenza), la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 10, comma 1.

2) Il Contrattista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, su proposta Responsabile della Ricerca, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione del Contratto di Ricerca con disposizione del Presidente.

ART. 15 - Cessazione del rapporto di lavoro

1) La cessazione del rapporto di lavoro del contrattista è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2) Il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

3) Il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione della complessità del progetto di ricerca e corrispondente al valore compreso tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito ed il trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno.
- 2) Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Istituto e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono garantiti i diritti previsti dalla normativa vigente e dal Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 sottoscritto il 18 marzo 2025.
- 3) L'INdAM provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
- 4) Eventuali missioni in Italia o all'estero, necessarie per l'espletamento delle attività connesse al Contratto di ricerca, potranno essere autorizzate dal Direttore Amministrativo previa parere del Responsabile della Ricerca e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate dall'INdAM per il rimborso missioni dei dipendenti.

Titolo IV - Disposizioni finali

ART. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della delibera ed è pubblicato sul sito dell'INdAM www.altamatematica.it.
- 2) L'INdAM assicura il pieno rispetto delle determinazioni che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva, come previsto dal comma dell'art. 22, comma 6 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.